



cherry
bank

**DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2025

SCHEDA ANAGRAFICA DEL DOCUMENTO:

Tipologia Documento:	Politica
Denominazione:	Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione
Funzione responsabile del Documento:	Affari Societari
Destinatari della normativa:	Tutte le unità organizzative coinvolte
Principali funzioni coinvolte nel processo:	Tutte le unità organizzative coinvolte
Principale normativa interna correlata:	Fit & Proper Policy Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
N° versione e data ultimo aggiornamento:	Versione n. 3 del 29 dicembre 2025
Normativa abrogata:	Versione n. 2 del 25 marzo 2024
Rilevanza del documento ai fini D.lgs. 231/2001	Sì
Esame preliminare del documento da parte della funzione Compliance&AML	No

SOMMARIO

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
1.1 Premessa e Obiettivi del documento	3
1.2 Destinatari del documento	3
1.3 Gestione del documento	3
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3. MODELLO DI GOVERNANCE DELLA BANCA	4
4. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
6. REQUISITI E CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ESPONENTI.....	6
6.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	6
6.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza	7
6.3 Requisiti di indipendenza e indipendenza di giudizio	8
6.4 Cause di incompatibilità	11
6.5 Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.....	11
6.6 Equilibrio tra i generi e <i>diversity</i>	13
6.7 Formazione	13
7. DISPOSIZIONI FINALI.....	14

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.1 PREMESSA e OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Secondo quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, in materia di governo societario (di seguito la "Circolare 285/2013"), la composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario è, condizione fondamentale e necessaria, non solo per il perseguimento dei risultati economici della Banca, ma anche per assicurare la sana e prudente gestione della stessa.

In conformità a quanto previsto dalla normativa di vigilanza, in materia di governo societario, gli organi sociali delle banche sono chiamati a definire preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e a verificarne nel continuo l'adeguatezza attraverso un periodico meccanismo di autovalutazione (il "Documento").

L'obiettivo del presente Documento è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari, ex ante la propria composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, fornendo le opportune indicazioni all'Assemblea dei soci ai fini del rinnovo dell'organo stesso, anche tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e degli Orientamenti di Vigilanza sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle Less Significant Institutions (LSII), categoria cui Cherry Bank appartiene in ragione delle dimensioni e della tipologia delle attività svolte.¹

Il presente Documento viene usualmente predisposto da parte del Consiglio di Amministrazione all'esito del processo di autovalutazione e del dibattito consigliare conseguente, attività che sono ordinariamente completate entro il mese di aprile di ogni esercizio con riferimento all'esercizio precedente e che per il 2025 sono in fase di avvio.

Ciò nondimeno, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2025 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il giorno 3 febbraio 2026 per il rinnovo dell'Organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del presente Documento ai fini della definizione della propria composizione quali-quantitativa ottimale, tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione relativo all'esercizio 2024, illustrati e discussi nel corso della seduta consiliare del 7 aprile 2025, nonché delle interlocuzioni e riflessioni successivamente condotte dall'organo nel corso del 2025. Si dà così atto che l'aggiornamento del presente Documento interviene in un momento antecedente al completamento dell'annuale attività di autovalutazione dell'organo.

1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente Documento si rivolge a tutta la struttura organizzativa della Banca, nonché agli esponenti aziendali e ai soci.

1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'U.O. Affari

¹ La Circ. 285/2013 definisce quali banche di minori dimensioni o complessità operativa le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

Societari, eventuali esigenze di aggiornamento che si rendano necessarie per modifiche al contesto normativo e/o organizzativo.

Le responsabilità delle fasi del processo di gestione sono così declinate:

REDAZIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE	DIVULGAZIONE
U.O. Affari Societari con il supporto di U.O. Sviluppo Organizzativo	Amministratore Delegato	Consiglio di Amministrazione	Area Marketing & Comunicazione

1.4 RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA	CONTENUTO AGGIORNAMENTO
Versione n.1	08/10/2021	Nuova emanazione
Versione n.2	25/03/2024	Adeguamento del documento alle novità normative intervenute e alle specificità della Banca
Versione n.3	29/12/2025	Revisione del documento in vista del rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea degli Azionisti

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente documento assumono rilevanza le seguenti principali disposizioni:

- Normativa esterna:

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (c.d. CRD IV);
- articoli 2382, 2387 e 2390 del codice civile;
- articolo 26 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB");
- articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, relativo al divieto di interlocking directorship;
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario";
- Guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità aggiornata a Dicembre 2021;
- Orientamenti EBA in materia di governance interna (EBA/GL/2021/05) ;
- Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n.169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"
- Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI (novembre 2022);
- Orientamenti della Banca d'Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali (novembre 2023).

- Normativa interna:

- Statuto Sociale;
- Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- Policy Fit & Proper esponenti.

3. MODELLO DI GOVERNANCE DELLA BANCA

Cherry Bank adotta un modello di amministrazione e controllo tradizionale, ritenuto il più idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario, considerate le dimensioni della Banca e il grado di complessità operativa/organizzativa della stessa.

Tale modello garantisce, inoltre, una corretta dialettica interna degli organi societari, un equilibrio tra i diversi poteri, nonché una completa esplicitazione del ruolo degli organi previsti a livello statutario ed un'equilibrata distribuzione di compiti e responsabilità fra gli stessi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri di indirizzo e di supervisione strategica, mentre il Collegio Sindacale, cui è attribuita la funzione di controllo, vigila sull'osservanza delle disposizioni normative e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; entrambi gli organi suddetti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Le funzioni esecutive per la gestione della Banca sono attribuite all'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni regolamentari e statutarie, ha istituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, comitato di natura endoconsiliare.

All'interno del Consiglio è possibile identificare i seguenti diversi ruoli:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna e ad assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti, in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni;
- il Vicepresidente, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni;
- gli Amministratori esecutivi, che contribuiscono alla definizione degli indirizzi strategici ed alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del Consiglio e attraverso la loro partecipazione a specifici Comitati, ove costituiti ai sensi dello Statuto sociale;
- gli Amministratori non esecutivi, che sono chiamati a svolgere una funzione dialettica, istruttoria e di monitoraggio anche all'interno dei Comitati consiliari consultivi a cui sono chiamati a partecipare;
- l'Amministratore Delegato, che è incaricato, sulla base dei poteri gestori attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio stesso.

4. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei rilevanti compiti che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Essa non deve risultare plenaria ed il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, tenuto conto della esistenza di comitati direzionali e delle prospettive di sviluppo e di evoluzione della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale.

L'art. 19 dello Statuto di Cherry Bank prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da nove a undici membri.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2024, è composto di nove membri.²

Si ritiene che la dimensione attuale del Consiglio, coerente con la composizione di altri istituti bancari di dimensioni e caratteristiche similari, continui ad essere adeguata al fine:

- di consentire l'approfondimento delle varie tematiche e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua e compiuta dialettica rendendo peraltro più agevole l'organizzazione delle riunioni e la discussione;

² Si segnala a tal proposito che, in data 30 settembre 2025, il Consigliere Stefano Aldrovandi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e, pertanto, il Consiglio è attualmente formato da 8 (otto) membri.

- di disporre all'interno del Consiglio di soggetti in possesso di competenze opportunamente diversificate;
- di garantire efficacia, incisività e agilità nell'azione dell'Organo.

5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto il profilo qualitativo, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di conoscenza, competenze ed esperienza adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e commisurate alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca ed alle proprie responsabilità;
- in possesso di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte, sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo sufficiente per adempiere alle proprie funzioni e responsabilità e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguitamento dell'interesse complessivo della Banca;
- che operino con autonomia di giudizio.

La Circolare 285/2013 valorizza inoltre il ruolo dei componenti non esecutivi, che devono essere dotati di autorevolezza e professionalità, al fine di monitorare efficacemente le scelte compiute dai componenti esecutivi. È, quindi, fondamentale che anche gli Amministratori non esecutivi posseggano complessivamente, ed esprimano, adeguate conoscenze per l'efficace svolgimento dei compiti loro affidati.

Le richiamate previsioni di vigilanza dispongono che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica debbano inoltre essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve altresì essere adeguatamente diversificata a livello qualitativo in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni, evitando il rischio di fenomeni di *group thinking*;
- agevolare opinioni indipendenti e procedure decisionali ragionevoli e trasparenti in seno all'organo;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dei vertici aziendali;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

6. REQUISITI E CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ESPONENTI

6.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

L'art. 3 del DM 169/2020 – al quale integralmente si rinvia – detta i requisiti di onorabilità, la cui mancanza comporta automaticamente l'impossibilità di ricoprire l'incarico di amministratore della Banca.

In particolare, un soggetto non può assumere l'incarico di amministratore della Banca se:

- si trova in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- è stato condannato con sentenza definitiva a una pena indicata all'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 169/2020;

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi di legge;
- all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trova in stato di interdizione temporanea o permanente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DM 169/2020.

Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste dall'art. 3, comma 2, del DM 169/2020.

In linea con il D.M. 169/2020, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati alla carica di Amministratore, oltre a possedere i suindicati requisiti di onorabilità, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità di cui sopra, gli amministratori devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, come descritto nell'art. 4 del DM 169/2020, al quale integralmente si rinvia (ad es. condanne penali anche non definitive, sentenze – anche civili – definitive per risarcimento danni in ambito bancario-finanziario, sanzioni amministrative per violazioni delle normative bancarie-finanziarie, sospensione/radiazione da albi professionali, etc.).

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 169/2020, al quale integralmente si rinvia. Si richiama infine l'attenzione sulle cause di sospensione dagli incarichi previste dall'art. 6 del DM 169/2020.

6.2 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di adeguata professionalità e competenza.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 169/2020 gli amministratori sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno 3 anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Con riferimento ai soli amministratori non esecutivi, ai requisiti sopra elencati è equiparato l'esercizio, per almeno 3 anni, delle ulteriori seguenti attività o funzioni, svolte anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere un esponente non esecutivo e deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio delle attività o funzioni previste per gli amministratori con incarichi non esecutivi o con incarichi esecutivi.

L'Amministratore Delegato deve essere in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Tutti gli amministratori della Banca devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Rilevano a questi fini sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica.

Per la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna.

Qualora uno o più ambiti risultassero non ottimamente presidiati il Consiglio potrà valutare l'attivazione di idonei e strutturati percorsi formativi.

Anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione 2024 dell'organo, completatosi in data 7 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario ed opportuno che tra i suoi membri vi sia una diffusa competenza in ambito AML, IT e risk management, con specifica attenzione ai temi legati al *cyber risk* e alla *data governance*, al fine di ulteriormente favorire l'azione di indirizzo strategico e il governo dei rischi da parte dell'organo amministrativo.

Oltre a quanto sopra rappresentato ed in conformità alle "buone prassi" suggerite da Banca d'Italia con documento emanato nel dicembre 2023, è richiesta in seno al Consiglio di Amministrazione una diffusa conoscenza della tematica ESG e la nomina di uno, o più, consiglieri portatori di specifiche competenze in materia, e segnatamente inerenti i seguenti aspetti: i) ESG, *climate change* e decarbonizzazione, ii) tassonomia europea sulla finanza sostenibile; iii) energie rinnovabili ed efficientamento energetico; iv) certificazioni ambientali e normativa di riferimento, v) agricoltura biologica, biodinamica, produzioni eco-compatibili; vi) misurazione impatto ambientale.

Inoltre, in ottemperanza al provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia recante modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" che mira ad adeguare l'attuale disciplina agli Orientamenti EBA del giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità collettiva dell'organo, è tenuto a nominare un proprio componente quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Tale incarico, che può

essere attribuito anche all'amministratore delegato, ha natura esecutiva.

Il Consigliere Delegato AML deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera e deve disporre di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti. Il Consigliere Delegato AML dovrà rappresentare il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi di vertice ed assicurare che questi rispondano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio. Il Consigliere AML ha inoltre il compito di informare gli organi aziendali delle violazioni e delle criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e di raccomandare le opportune azioni di mitigazione del rischio.

6.3 REQUISITI DI INDEPENDENZA E INDEPENDENZA DI GIUDIZIO

La Circolare 285/2013 dispone la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgono efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, e favorisca la dialettica interna all'organo di appartenenza. Gli indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020, al quale si rinvia, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra, tra le altre, una delle seguenti situazioni:

- a) rapporti di coniugio, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il quarto grado con il presidente del consiglio di amministrazione e gli esponenti con incarichi esecutivi della banca, con i responsabili delle principali funzioni aziendali della banca, con i "partecipanti" nella banca e con persone che si trovino nelle altre situazioni di "non indipendenza" elencate nella norma;
- b) è un partecipante nella banca, intendendosi per "partecipante" un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e delle relative disposizioni attuative (cfr. art. 1, comma 1, lett. p)24;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione (di gestione, di sorveglianza) o di esponente con incarichi esecutivi, oppure aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione (di gestione, di sorveglianza) presso un partecipante nella banca o società controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni incarichi politici, indicati nella lett. i) del comma 1; gli incarichi di carattere locale, rilevano solo se "la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

In ossequio all'art. 16 dello Statuto sociale vigente:

- almeno due componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili se il Consiglio è composto da 9 membri;
- almeno tre componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili se il Consiglio è composto da 10 o 11 membri.

Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe e gli stessi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Con riferimento all'indipendenza di giudizio di cui all'art.15 del Decreto MEF e all'art. 16 dello Statuto Sociale vigente, è richiesto che tutti gli Esponenti agiscano con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Per quanto attiene alla valutazione da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di indipendenza, formale e di giudizio, dei propri membri, essa è svolta alla luce delle informazioni e delle motivazioni fornite dal singolo Consigliere con propria autodichiarazione, compilando il questionario messo a disposizione da Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. h) del Decreto MEF rileva in particolare, quale potenziale situazione di non-indipendenza, quella relativa all'esponente che «*intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, (...) rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza*

Ai fini della puntuale e coerente valutazione dei requisiti di indipendenza degli Esponenti, in conformità agli Orientamenti di Vigilanza, la Policy Fit & Proper adottata dalla Banca, in seguito richiamata, definisce i principali criteri quali/quantitativi per individuare le relazioni da considerare potenzialmente ostative alla sussistenza dell'indipendenza formale o dell'indipendenza di giudizio dell'Esponente. Resta ferma la necessità di una valutazione caso per caso della posizione del singolo Esponente, che tenga in considerazione le specificità della Banca e dell'Esponente, così da cogliere in misura adeguata la rilevanza dei potenziali conflitti di interesse che possono discendere dall'eventuale sussistenza di uno dei rapporti di cui all'art. 13, co.1, lett. h) del DM sopra citato, tenendo altresì in considerazione la politica interna di gestione delle situazioni di conflitto di interesse e il generale principio di proporzionalità.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria e patrimoniale, viene individuata una soglia di materialità al di sotto della quale si può ragionevolmente ritenere escluso che il rapporto pregiudichi l'indipendenza del Consigliere, mentre, in caso di superamento della stessa, il rapporto intrattenuto potrebbe ritenersi idoneo a condurre a una situazione di non indipendenza e come tale – in assenza di automatismi – deve essere analiticamente e puntualmente esaminato e valutato dall'Organo in sede di verifica.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, il Consigliere è tenuto a rendere alla Banca le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, co. 2, del DM, attraverso la compilazione del questionario diffuso dalla Banca d'Italia.

Nello specifico, si individuano le seguenti soglie di significatività, distinte in funzione del tipo di rapporto (rapporti finanziari, esposizioni dirette o indirette³; rapporti professionali/di lavoro; rapporti patrimoniali).

³ Ai fini del presente documento si considerano "dirette" le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'esponente

1) RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA:

Si considerano non rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza dell'Esponente:
per le esposizioni dirette:

- i finanziamenti concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di pricing adottata dalla Banca che siano *performing* e che siano di importo inferiore a 200.000 euro (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante);
- i mutui ipotecari, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di pricing adottata dalla Banca che siano *performing*, di importo non eccedente 1 milione di euro, da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante;
- gli altri rapporti di natura finanziaria, diversi dal mutuo ipotecario, di importo non eccedente 500.000 euro.

per quanto attiene le esposizioni indirette:

- la soglia di materialità è stabilita in 1 milione di euro.

Ai fini della valutazione, l'Organo Competente terrà conto dell'indebitamento delle società e/o delle imprese di cui alla nota a piè di pagina, individualmente e/o complessivamente considerate; se l'esposizione è superiore a un milione di euro, non dovrà rappresentare più del 30% delle esposizioni complessive, inteso come accordato o affidato, intrattenute dallo stesso esponente, dai soggetti connessi e dalle società del gruppo nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi. In caso contrario, l'Esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco di massimo un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione presso la Banca, in termini sia di utilizzato che di accordato, entro la predetta soglia del 30%.

2) RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE:

Si considerano non rilevanti:

- a) i rapporti attivi (depositi, obbligazioni) a condizioni standard o di mercato, per tali intendendosi quelle praticate per operazioni di analoga natura o rischio alla clientela di profilo equivalente a quello dell'Esponente;
- b) la titolarità, diretta o indiretta, i.e. per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persone interposte di partecipazioni nell'intermediario o in società dallo stesso controllate, in misura non superiore al 20% del patrimonio complessivo dell'Esponente.⁴

3) RAPPORTI DI NATURA PROFESSIONALE E COMMERCIALE:

Si considerano non rilevanti i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell'Esponente o dell'impresa/del gruppo ad esso riferibile.

6.4 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione della Banca raccomanda agli azionisti che sia verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ., dall'art. 21 dello Statuto e, più in generale, dalla normativa vigente.

o ai soggetti connessi, mentre si considerano "indirette" le esposizioni intrattenute tramite:

- i) società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o dai soggetti connessi (parenti ed affini entro il 4° grado);
- ii) società in cui l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
- iii) società in cui l'esponente riveste una carica di amministrazione, direzione o controllo.

⁴ Il calcolo della soglia in parola avviene utilizzando, al numeratore e al denominatore, rispettivamente, il valore di mercato del totale delle partecipazioni azionarie detenute ed il valore di mercato del patrimonio totale, entrambi i parametri determinati sommando quelli dell'esponente, del suo nucleo familiare ristretto e di società controllate dall'esponente, anche tramite società fiduciarie e per interposta persona. La nozione di patrimonio è da intendersi riferita al complesso della liquidità, degli strumenti finanziari, inclusivi dei possessi azionari, e dei beni immobili, incluso il valore delle partecipazioni nelle società riconducibili all'esponente.

Particolare attenzione deve essere posta alle previsioni di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che vieta «ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendo per tali le imprese o i gruppi tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati di prodotto o geografici».

In considerazione del divieto, ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, il Consiglio raccomanda agli azionisti di presentare candidati per i quali sia stata preliminarmente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari".

Al fine di gestire le eventuali situazioni riconducibili al perimetro della citata norma, ciascun membro del Consiglio dichiara, all'atto della nomina, di non ricoprire incarichi che diano vita a situazioni di interlocking. Ove insorgano situazioni di tale natura in costanza dell'incarico, il titolare procede a segnalarle e, contestualmente, a dichiarare per quale carica intenda optare o a motivare le ragioni per le quali le già menzionate situazioni debbano considerarsi tra loro compatibili.

6.5 DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI

Come prescritto dall'art. 16 del D.M. 169/2020, la disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono assicurare.

Per la determinazione del tempo ritenuto necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico dell'Esponente, sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- a) il numero complessivo delle riunioni di ciascun organo;
- b) la durata media delle riunioni;
- c) i tempi mediamente necessari alla preparazione delle riunioni;
- d) i tempi di eventuali trasferimenti per partecipare alle riunioni;
- e) il ruolo e le responsabilità connaturate alla posizione ricoperta;
- f) la partecipazione di Consiglieri a Comitati endoconsiliari;
- g) le dimensioni, la complessità e la situazione tecnica della Banca.

Nell'ottica di dare ai soci una indicazione dell'effettiva attività svolta dal Consiglio e dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Banca e del conseguente impegno di tempo profuso, si fornisce, di seguito, una rappresentazione di numero, durata e % di partecipazione alle riunioni degli organi sociali suddetti tenutesi negli anni 2024 e 2025:

CDA			
	N. RUNIONI SVOLTE	DURATA MEDIA RIUNIONI	% MEDIA PARTECIPAZIONE
2024	28	3 ore e 50 minuti	Membri CDA 97,52%
2025	29	3 ore e 50 minuti	Membri CDA 96,30%%
COMITATO CONTROLLO, RISCHI e SOSTENIBILITÀ'			
	N. RUNIONI SVOLTE	DURATA MEDIA RIUNIONI	% MEDIA PARTECIPAZIONE
2024	40	1 ora e 55 minuti	Membri CCRS 100%
2025	26	2 ore e 45 minuti	Membri CCRS 96,15%

Sulla scorta di una valutazione effettuata dalla Banca sulla base dei dati storici in ordine ai sopra citati fattori nonché alla luce delle *best practices* di settore, il Consiglio di Amministrazione ritiene di stimare il *time commitment* richiesto ai propri membri, nei termini che seguono:

- 260 giorni annui per l'Amministratore Delegato;
- 55 giorni annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Presidenti dei Comitati endoconsiliari;
- 48 giorni annui per Consiglieri Indipendenti, Consiglieri Esecutivi
- 40 giorni annui per Consiglieri Non Esecutivi.

Il Consigliere, al momento della nomina è tenuto a comunicare all'Organo Competente il tempo che è disponibile a dedicare allo svolgimento dell'Incarico, che dovrà essere almeno pari a quello stimato dalla Banca, nonché il numero e la natura degli incarichi ricoperti in altre società ed enti, nonché le eventuali altre attività lavorative e professionali svolte o le ulteriori situazioni o i fatti che possano incidere sulla disponibilità di tempo da dedicare all'incarico.

Con riferimento al cumulo degli incarichi, si premette che per gli istituti *less significant* non sono previsti specifici obblighi normativi in materia, sebbene la determinazione di un tetto massimo di incarichi sia stata indicata dalla Vigilanza negli Orientamenti di recente emanazione, ancorché a titolo meramente indicativo.

Come previsto della policy interna adottata dalla Banca, viene indicato come congruo, a titolo meramente orientativo e in linea con i citati Orientamenti, un numero di incarichi ricopribili dall'Esponente (incluso quello rivestito in Cherry Bank) pari a 10, ferma in ogni caso la necessità di una specifica ed accurata valutazione individuale caso per caso che tenga in considerazione la reale natura e complessità degli incarichi ricoperti presso altri enti ed il conseguente impegno di tempo richiesto per l'espletamento degli stessi. Oltre tale soglia, l'Organo Competente deve effettuare una valutazione analitica e motivata ai fini della valutazione del *time commitment* dell'Esponente.

Si precisa che:

- a) secondo il dettato del DM 169/2020 con l'accezione di "incarichi" si intendono quelli ricoperti dall'esponente: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società;
- b) nel questionario predisposto per la valutazione dei requisiti degli esponenti, la Vigilanza ricomprende nel novero degli incarichi anche le seguenti cariche, che nella sostanza – in determinate circostanze – possono ritenersi assimilabili a quelle di amministrazione e controllo sopra richiamate:
 - Revisore Legale dei Conti;
 - Curatore Fallimentare;
 - Commissario Giudiziale;
 - Liquidatore;
 - Amministratore Giudiziario;
- c) ai fini del computo del cumulo degli incarichi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 del Decreto MEF. Segnatamente, sono esclusi dal computo gli incarichi ricoperti:
 - presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - quale sindaco supplente.
- d) si considera come un unico incarico la pluralità di incarichi ricoperti nei seguenti casi:
 - all'interno del medesimo gruppo;
 - in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;

- nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, punto 36.
- e) qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati accettino la carica quando ritengono di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto dei seguenti fattori:

- complessità operativa della Banca;
- natura, portata e complessità delle funzioni svolte connesse alla carica ricoperta nella Banca;
- altri impegni e circostanze di natura personale e professionale, nonché lo svolgimento di incarichi in altre società, nel rispetto dei limiti previsti in materia di cumulo di incarichi.

6.6 EQUILIBRIO TRA I GENERI E DIVERSITY

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna nonché favorire l'emersione di pluralità di approcci e prospettive all'analisi dei temi nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali, la gestione dell'attività e dei rischi, il controllo dell'operato dell'alta dirigenza.

A tal fine la composizione deve essere:

- diversificata in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
- diversificata nelle competenze, collettivamente considerate, idonee a realizzare gli obiettivi sopracitati.

In particolare, l'art. 16 dello Statuto sociale vigente prevede che, affinché la composizione rifletta un adeguato grado di diversificazione non solo in termini di competenze ed esperienze, del Consiglio devono far parte:

- almeno tre componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da nove a dieci membri;
- almeno quattro componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da 11 membri.

Le liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione della Banca dovranno pertanto essere composte in modo da assicurare che nella composizione dell'Organo risultante dall'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime inoltre favorevolmente sull'opportunità di assicurare, nell'individuazione delle candidature - sempre ferma la presenza dei necessari requisiti anche in termini di adeguate professionalità - ampia diversificazione tra le fasce di età dei consiglieri, poiché una composizione bilanciata in termini di età/anzianità di carica rappresenta un importante elemento di diversità che contribuisce ad arricchire e valorizzare la composizione collettiva dell'organo, consentendo l'apporto di differenti approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni nonché un adeguato equilibrio tra continuità e conoscenza delle caratteristiche della Banca, da un lato, e cambiamento ed innovazione, anche in termini di ingresso di nuove competenze, dall'altro.

6.7 FORMAZIONE

In linea con gli orientamenti espressi anche a livello europeo e con le raccomandazioni di Banca d'Italia sulla necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione di Cherry Bank ritiene che tutti i suoi componenti debbano essere aggiornati nel continuo sugli scenari macroeconomici nonché sulle tematiche di rilevanza aziendale e di valenza

strategica.

A tal proposito il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione organizzato con l'ausilio di professionisti esterni, dedicato ai propri componenti, al fine di consolidare il bagaglio di competenze/conoscenze necessarie e di colmare eventuali gap emersi, in modo da consentire agli stessi di svolgere con consapevolezza il proprio ruolo.

Ove ritenuto utile, sarà inoltre possibile attivare piani di formazione individuali nel caso si rendesse necessario rafforzare specifiche conoscenze tecniche ed esperienze, anche al fine di integrare il grado di diversità e l'esperienza complessiva del Consiglio di Amministrazione.

A livello generale, il Consiglio di Amministrazione sottolinea l'importanza di aggiornare tutti gli Amministratori sulle principali tendenze che possono avere impatto sull'andamento attuale e prospettico della Banca, avendo particolare riguardo gli ambiti afferenti alle tematiche ESG, AML, ICT e Risk Management.

7. DISPOSIZIONI FINALI

In applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (Circolare n. 285/2013) e dello Statuto sociale vigente le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere corredate da:

- (a) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti ai sensi del DM 169/2020, inclusi il *time commitment* e la dichiarazione di *interlocking*;
- (b) il curriculum vitae aggiornato;
- (c) documenti volti ad identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione, contenute nel presente documento;
- (d) il questionario di idoneità degli esponenti predisposto da Banca d'Italia;
- (e) Certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, salvo che si tratti di candidatura di esponente già in carica.

I suddetti documenti devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio.

